

# TI\_GERICHTE 10.2005.421 vom 8. November 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-11-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2005.421](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2005.421)

FR: TI\_GERICHTE 10.2005.421 du 8 novembre 2005

IT: TI\_GERICHTE 10.2005.421 del 8 novembre 2005

## Erwägungen

### E. 1

LESA 1

### E. 2

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il \_\_\_\_\_, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova;

viste le opposizioni ai decreti d'■accusa interposte tempestivamente in data 30 agosto 2005 e 12 ottobre 2005;

indetto il dibattimento 8 novembre 2005, al quale è comparsa l'■accusata e la parte lesa mentre AINQ 2 con lettera 3 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1. lesioni semplici

1.2. ripetuta ingiuria

1.3. minaccia

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il \_\_\_\_\_.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 11, 41, 63, 66, 68, 123 cifra 1 cpv. 2, 177, 180 cpv. 1 CP;  
9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1,

dal reato di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3575/2005 del 26 settembre 2005.

dichiara ACCU 1,

autrice colpevole di lesioni semplici e ripetuta ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di accusa n. 3092/2005 del 25 agosto 2005 e n. 3575/2005 del 26 settembre 2005.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 700.-;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il

\_\_\_\_\_.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:

La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.00 multa

fr. 200.00      200.00      tassa di giustizia

fr. 150.00      150.00      spese giudiziarie

fr. 1'050.00      1'050.00      totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.